

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, SALERNO, AZZARÀ e SARTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1988

Riordinamento delle competenze del personale direttivo delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha la precipua funzione di riordinare le competenze del personale direttivo delle Amministrazioni dello Stato, omogeneizzando la normativa con quella già in atto per i commissari e i primi dirigenti della Polizia di Stato, di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, per gli impiegati direttivi e i primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria (legge 27 ottobre 1987, n. 436), nonchè per gli ufficiali dei gradi da capitano a colonnello delle Forze armate e di polizia.

Attuando la omogeneizzazione di cui si è fatto cenno, si eliminerebbe una vistosa disparità di trattamento tra funzionari civili appartenenti a diverse Amministrazioni dello Stato e tra questi e gli ufficiali delle Forze armate e di polizia, ponendo le premesse per la creazione dei ruoli unici del personale direttivo e

dirigente civile presso la Presidenza del Consiglio, da più parti auspicata.

D'altra parte l'omogeneizzazione retributiva del personale direttivo e dirigente, al compimento di determinate anzianità, risponderebbe allo scopo di creare dei dirigenti vicari (tra il personale direttivo), che potrebbero sostituire i colleghi primi dirigenti, durante l'assenza o per qualsiasi impedimento di questi ultimi.

Per quanto concerne l'onere di bilancio, esso sarà certamente contenuto, in quanto il personale destinatario, già inquadrato nel 9° livello retributivo o nella qualifica di primo dirigente, ha raggiunto o sta per raggiungere nella rispettiva posizione, il trattamento economico rispettivamente di primo dirigente o dirigente superiore.

Per gli esposti motivi e per un atto dovuto di giustizia, si confida nell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai funzionari direttivi e ai primi dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1988, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 15 miliardi all'anno, si farà fronte, per l'anno 1988, con i normali stanziamenti di bilancio degli stati di previsione dei singoli Ministeri e delle Aziende autonome.